

DIALOGHI SULLA GIUSTIZIA

Rubrica coordinata da Oliviero Mazza

ROSSELLA LANDI

**Sintonie e dissonanze d'ingiustizia
(a proposito del volume di Vitaliano Esposito)**

L'autrice offre una lettura dell'opera di Vitaliano Esposito, *Dialoghi sull'ingiustizia*, con la quale il magistrato analizza, in chiave critica, il rapporto fra Legge e Diritto alla luce del giusto processo europeo e del canone della *fairness*.

Harmonies and Dissonances of Injustice (on Vitaliano Esposito's book)

The author reviews Vitaliano Esposito's work, Dialoghi sull'ingiustizia, in which the now retired prosecutor critically examines the relationship between law and droit in the light of European fairness.

SOMMARIO: 1. Dei massimi sistemi... - 2. Diritto in apparenza: Antigone in tribunale. - 3. Il Diritto a garanzia dei diritti. - 4. Note finali.

1. *Dei massimi sistemi...* A firma di Vitaliano Esposito, l'opera *Dialoghi sull'ingiustizia, Antigone nel labirinto: tra aspirazione alla pace e propensione alle guerre*, pubblicata da Editoriale Scientifica nel 2025 (pagg. 552), trascende le «categorie classiche dell'ampio universo librario»¹: in un'ideale biblioteca, archiviata per genere, troverebbe una collocazione instabile, raminga, eppure altamente coerente con la trama.

Piuttosto che tentare una categorizzazione forzata, dunque, meglio dire cosa questo libro non è. Non è un romanzo, ma ne ha il ritmo; non è un manuale giuridico, ma ne tocca gli argomenti; non è un trattato di storia, ma un lettore solerte potrebbe ricavarne una mappatura degli eventi che nel Novecento hanno intrecciato giustizia e politica; non è un saggio filosofico, pur colloquiando con mostri sacri della filosofia; non è un *pamphlet* - d'altronde è un volume di oltre cinquecento pagine - benché ne condivida i toni e forse gli intenti. Se proprio si dovesse trovare la quadra, nella nostra biblioteca ideale, la sezione editoriale di maggiore affinità sarebbe quella del *memoir*; voce "memorie dalla giurisprudenza"²: ma si tratterebbe di una collocazione eternamente da rivedere, giacché l'opera è intrisa di meditazioni etico-filosofiche, sulla giustizia e sul sistema giudiziario, che vanno ben oltre la semplice crona-

¹ DELL'OSSO, *Prefazione*, in ESPOSITO, *Dialoghi sull'ingiustizia. Antigone nel labirinto: tra aspirazione alla pace e propensione alle guerre*, Napoli, 2025, 15.

² Il virgolettato ricalca, chiaramente, DOSTOEVSKIJ, *Memorie dal sottosuolo*, 1864, tr. it. Prina, Vicenza, 2021.

ca professionale. Basta sfogliarne anche distrattamente le pagine perché emerga che l'Autore, uomo d'altri tempi, è una figura di altissimo spessore che, in mezzo secolo di servizio in magistratura, ha contribuito a formare la coscienza collettiva della giurisprudenza penale italiana: una penna, tutto tranne che ignava, che versa nelle pagine dell'opera ricordi e riflessioni di una vita, mediante il ricorso all'espedito narrativo di un loquace *alter ego* tra i personaggi chiamati a dialogare e all'ambientazione veracemente campana.

L'opera si articola in cinquantadue dialoghi, preceduti da un antefatto in cui l'Autore chiarisce il dovuto, offre le chiavi cognitive del libro e tratteggia il quadro entro cui ogni meditazione va calata per essere compresa. È un tempo polemico il nostro, segnato dalla disumanità (23) e dalla compressione o, addirittura, dalla negligenza dei diritti umani in ragione di altre priorità, vere o percepite. È un tempo in cui, secondo l'Autore, chi, perso in un labirinto giuridico, alza gli occhi al cielo e non è più in grado di riconoscere la stella polare (30), confuso e sballottato tra il primato della legge e la preminenza del diritto.

In un simile contesto, è quasi scontato il rimando alla tragedia di Antigone, eroina greca che si oppone e si ribella all'autorità a difesa di un'umanità che l'ordine, impartito proprio da quell'autorità, pretende formalmente di violare. L'Antigone adita da Esposito è quella sofoclea³, l'archetipo del conflitto, talvolta drammatico, tra legge degli uomini e legge umana o, generalizzando, tra diritto positivo e diritto naturale, non immanente: Antigone è condotta a processo per aver violato l'editto di Creonte, re di Tebe, che vietava onoranze funebri e sepoltura al cadavere di Polinice, traditore della patria ma fratello di Antigone. *Quid iuris?* Deve prevalere il diritto espressione della sovranità oppure il diritto rivelatore del «sentimento del giusto e dell'onesto» (466), invocato da Antigone in nome di leggi che *non sono d'oggi, non di ieri*⁴?

Rispondere a questo interrogativo significa districarsi dal labirinto, ma saper rispondere implica un ragionare che Antigone non è in grado di svolgere da sola. E allora, per «un moto della coscienza» (23), ella convoca ad assisterla tre signori: Tristan (alias, durante la Resistenza francese, Pierre Henri Teitgen, relatore sul progetto della Convenzione europea al Consiglio d'Europa),

³ L'Autore predilige questa rappresentazione che, però, è solo una delle innumerevoli versioni e letture del mito: basti pensare a quelle date da Hegel, Brecht, Alfieri. Oggi, sicuramente da leggere è il saggio di CANTARELLA, *Contro Antigone. O dell'egoismo sociale*, Torino, 2024.

⁴ SOFOCLE, *Antigone*, v. 456.

Louk (giurista napoletano, di cui c.v. e pensiero tradiscono alternativamente l'identità con l'Autore e/o con Louk Hulsman, fautore dell'abolizionismo del sistema penale)⁵, Simplicio (magistrato a riposo, puro d'animo e rigoroso sul diritto interno)⁶.

Luogo d'elezione per i dialoghi è la città partenopea, con escursioni peripatetiche verso l'entroterra casertano, giacché «la testa funziona solo con i piedi in moto» (182, citando Rousseau). La narrazione assume carattere estatico: i decumani della Napoli greca (139), il Teatro San Carlo (269), persino una sfogliatella nel salottino al secondo piano di Scaturchio (162) o un caffè – almeno quindici lungo l'intero itinerario – sono tutti simboli, capaci di dischiudere aneddoti⁷ e riflessioni intorno alla giustizia, costantemente evocata e coinvolta “in prima persona” nel racconto. La trama dell'opera, ispirata al *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo* di Galilei, è intrisa di interrogativi, solo in apparenza non retorici, che suggeriscono il verso delle considerazioni in essi implicite (234).

2. *Diritto in apparenza: Antigone in tribunale.* Sin dal titolo è chiaro che la giustizia è implicata nella narrazione. In apertura del primo dialogo, il lettore è informato che Antigone è appena stata prosciolta, con formula piena, dai “giudici vacanzieri” della “Grande corte dei diritti minimi ed essenziali della persona” (27). Simplicio, chiamato alla difesa processuale, personalmente non condivide l'esito, convinto com'è della necessità che la magistratura non debba farsi interprete delle aspettative emotive del popolo (28): nutre massimo rispetto nel senso delle istituzioni, solide nel tempo e nello spazio, e soggette anch'esse alla legge, e rivendica un principio di legalità formale, “domestico”, di fatto violato dalla condotta della sua assistita. Mediante i dialoganti, l'Autore lo redarguisce – insinua che Simplicio ha una testa piena, ma non

⁵ Figura dalla caratterizzazione autocelebrativa: «Tu non sei come si dice a Napoli, un uomo di premesse. Tu sei un uomo di conseguenze», pagina 214.

⁶ Allegoria della giurisprudenza italiana, Simplicio è descritto come un soggetto “demoralizzato”, “umiliato”, “depresso” se non “catatonico”, che “blatera”, “bofonchia”: «Non ho fatto altro che studiare in vita mia!» - risponde piangendo *Simplicio*, “ed è sulla base dei miei studi, e non per preconcetto o per dogma di fede, che la mia azione è stata guidata dalla massima *si c'était vrai, ça se saurait*. E, quindi, se non sapevo, ho sempre giustamente pensato che ciò non fosse vero”, v. pagina 221.

⁷ L'aneddotica è, probabilmente, uno degli elementi di maggior interesse dell'opera. Esposito tramanda fatti e antefatti di eventi giudiziari e politici più o meno noti o rilevanti. Alcuni “nascosti” in nota, altri palesi nel testo.

ben fatta (36) –, taccia le sue posizioni di ottuso anacronismo, invitandolo ad aprirsi a considerare la natura giuridica e plurale dei diversi ordinamenti che operano su una medesima situazione (502)⁸ e, segnatamente, dell'ordinamento della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'ordinamento dell'Unione europea, che plasmano la norma interna da applicare (40).

Scarsa è la sintonia tra Louk e Simplicio. Mentre il primo tenta l'affermazione del «senso del buono e dell'equo che anima la giustizia», per l'Autore parafrasi della *fairness* (sostanziale e) processuale, l'altro insiste su letture protonovecentesche delle categorie giuridiche, ad esempio, fornendo un'interpretazione dello Stato di diritto talmente rigida da degenerare in Stato di ingiustizia (162). Per liberarsi dal labirinto, però, è essenziale che i dialoganti si persuadano del fatto che se la legge dell'uomo contrasta con la legge naturale, la prima legge cessa di essere tale e scade in un suo pervertimento⁹. Detto altrimenti, o la legge interna (nel senso di domestica) cede al diritto, quando sono coinvolti diritti inviolabili, oppure quella legge legge non è e non deve essere applicata dal giudice nazionale – pena un faticoso *detour* fino a Strasburgo, con condanna dello Stato firmatario inadempiente e recupero, tardivo, delle “leggi eterne” (54).

In argomento l'Autore ricorda come, proprio mentre l'ordinamento italiano iniziava a delineare i canoni di quello che sarebbe diventato il “giusto processo” – in sé e nella loro performatività rispetto all'assetto normativo entro il quale operano – egli redigesse una sentenza¹⁰ che sosteneva l'immediata applicazione delle disposizioni della Convenzione europea, nota stonata con l'orientamento assolutamente maggioritario che, per converso, ne ribadiva la

⁸ Immaginifica è la metafora celeste adoperata dall'Autore: «Le ho convinte», dice il grande Nolano, «della possibilità – in una visione cosmologica dell'universo infinito, popolato da innumerevoli sistemi e mondi dispersi in un unico illimitato cielo – della coesistenza dei diversi ordinamenti del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea».

⁹ Citazione di Bertrand Russell, nt. 7, a pagina 164.

¹⁰ Cass., Sez. I, 14 luglio 1982, n. 6978. La redazione della sentenza “minoritaria” pare sia costata al suo estensore il saluto di metà dei colleghi della Sezione. Lo riporta Esposito a pagina 55, interessante anche la nt. 2, dove l'Autore denuncia una *dannatio memoriae* che la Corte di cassazione avrebbe operato del contrasto giurisprudenziale avviato nel 1982 nel p.c. Iaglietti e conclusosi solo anni dopo con la Sentenza delle Sezioni unite in causa Polo Castro, Cass., Sez. Un., 8 maggio 1989, n. 15.

Coerentemente con l'impianto dell'opera, Esposito allega in appendice due sentenze da lui redatte, circolate all'estero (Portogallo) più di quanto non siano state fatte in Italia: Cass., Sez. I, 27 ottobre 1984, n. 1518 e Cass., Sez. I, 12 maggio 1993, n. 2194.

natura solo programmatica e di principio (56). Per Tristan, mecenate del sogno europeo (233, nt. 10) e di una giustizia posta a salvaguardia della pace nel mondo (*passim*, ma soprattutto 44 - 152), sono tristi «miserie umane» (42) quelle che riguardano la postura della giurisprudenza italiana, arroccata sulle proprie posizioni sovraniste, di “arrogante” predominio assiologico (241) della Carta costituzionale sulla Convenzione, e inerte alle preghiere di apertura e di dialogo provenienti dalla giurisprudenza europea e da pochi, inascoltati, “iniziati” (20).

Le ragioni di una tale chiusura sarebbero da rinvenire, secondo Louk - ormai al centro esatto del labirinto (122) -, in un «malinteso senso dei contro-limiti nazionali» (140), deformato in una involutiva Ragion di Stato (414) e piegato a fornire la giustificazione di un’angosciante «tentazione all’intolleranza», un tempo combattuta proprio mediante la *fairness* (48).

Sarebbe essenziale intenderci sul significato di questo canone che, pur significativo, rimane apoditticamente sospeso nella trattazione. Per meglio comprendere i termini della questione, i dialoganti invitano Louk a un promemoria sui rapporti tra diritto e legge (158). Muovendosi tra mito e storia, la panoramica si sofferma sulla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (159, nt. 2) e, segnatamente, su come la versione italiana ne abbia alterato il testo originale: sostituendo ai tecnicismi che richiamavano nitidamente un diritto “a-formale” delle etichette imprecise (come “norma giuridica”), la traduzione ne ha, di fatto, snaturato il senso e la portata innovativa. L’imprecisione linguistica, dall’apparente banalità, tradisce invero un timore culturale che, esasperato nel tempo, ha condotto taluno a concludere per l’irriducibile opposizione tra legge e diritto anche in un ordinamento che voglia «legalmente dirsi in buona salute» (134).

Nulla di più errato, secondo Louk e i suoi Maestri; e l’errore è proprio aver ceduto all’equivoco di un’antinomia ontologica fra diritto e legge. Citando Joseph Ratzinger, cui l’Autore sembra ideologicamente devoto, il potere (*i.e.* la Legge) non può concepirsi come altro-dal-diritto e, se lo fa, finisce per essere diritto solo in apparenza (212).

3. *Il Diritto a garanzia dei diritti.* È il Diritto, nell'impostazione dell'opera, l'unica vera garanzia dei diritti: quell'ideale (133)¹¹ in grado di imporsi ai governi delle nazioni (214), di ergersi a tutela dei "diritti sottili" (215, nt. 6).

Eppure, per quanto errato, l'equivoco condiziona tuttora la prassi delle norme convenzionali: Antigone è ormai "furiosa" (218) perché ha capito che il suo giudice naturale, in teoria custode dei diritti fondamentali, non può applicare direttamente le norme che sono a presidio di quei diritti, pur potendo ciononostante privarla della libertà e, viceversa, che il giudice europeo, pur competente a rimetterla in libertà, non può tuttavia incidere sulla decisione di merito. Il cortocircuito è evidente per l'eroina, meno per Simplicio. La soluzione proposta dall'Autore è smontare l'equivoco, armonizzare legge e diritto (489), consentendo al giudice naturale di essere anche giudice "diffuso" europeo, giacché «quando il giudice, interpretando la norma interna in maniera convenzionalmente conforme, riconosce e afferma il diritto di Antigone, non crea quel diritto. Applica solo la legge interna» (226, nt. 2).

Attraverso le parole di Louk, l'Autore consegna al lettore una sua aspirazione antimaggioritaria, maturata a fronte della brillante carriera giuridica, ovvero una società democratica in cui sia garantito «un meccanismo di controllo collettivo del rispetto dei diritti fondamentali da parte dei singoli Stati europei» (225).

Il dramma di Antigone insegna, dunque, che non tutto il diritto è disponibile al legislatore – al governo delle nazioni o alle contingenti forze di maggioranza – e che esiste ed insiste una parte di diritto dalla forza impositiva, reattiva se offesa, vendicativa se oltraggiata (170): appunto, quella dei diritti inviolabili della persona, che nega che il sovrano possa, in ogni caso, dettare le leggi che vuole (167). Si tratta, a ben vedere, di concetti noti sin dalla *Magna Charta Libertatum*¹², di ciò che l'Autore considera sintomo di una società civile e che, con una proverbiale teatralità napoletana, rende nella formula "buona creanza" (245).

Esemplare (251), in fatto di buona creanza, è la Repubblica di San Marino, familiare all'Autore per avervi svolto le funzioni di Giudice per i rimedi straordinari¹³. Lì, la *prééminence* del diritto convenzionale è talmente pervasi-

¹¹ Proprio dell'Europa dei diritti, antitesi dell'Europa degli affari, cioè l'Unione europea, v. pagina 24.

¹² Per Esposito, l'anno zero della preminenza del diritto è proprio il 1215, v. pagina 165 ss.

¹³ Per poi rassegnare le dimissioni, nel 2020, proprio in ragione delle tendenze ormai diffuse anche nella Repubblica sanmarinese alla negazione della sovranità del diritto in favore della sovranità della legge.

va da essere operativizzata: la Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese, L. 8 luglio 1974, n. 59, all'art. 1 prevede che l'ordinamento sammarinese riconosce, garantisce e attua i diritti e le libertà fondamentali enunciati nella Convenzione. Per Louk, l'uso del verbo "attua" è pura magia (251), perché promette di inverare quei diritti che appartengono all'essere umano in ragione della sua natura e dignità¹⁴, di considerarli non già teorici e illusori, ma necessariamente effettivi. Il modello sammarinese supera così la teoria della tutela multilivello dei diritti umani, nella misura in cui i diritti integrano, in via immediata, l'ordinamento (254), spostando la prospettiva da livelli verticali a un piano orizzontale e reticolare¹⁵.

Louk ritiene quel modello esportabile in Italia, sostiene l'effettività dei diritti garantita in virtù di un obbligo positivo posto a carico dello Stato, da intendere non astrattamente, bensì in quella dimensione organica e operativa che interagisce col diritto che viene in questione (89), ivi incluso il giudice del procedimento penale allorché il diritto violabile inerisca ai canoni di un giusto processo (91). L'ipotesi implica un obbligo, gravante (anche) sul giudice, di assicurare effettività ai diritti, sostanziali e/o processuali, protetti dalla Convenzione. Simpicio impallidisce di fronte alla proposta, che, di fatto, introduce una forma di responsabilizzazione della magistratura a fronte di violazioni accertate a Strasburgo (92). Impassibile, il dialogante-Autore ne suggerisce una scansione in cinque tempi:

- 1) il giudice è tenuto a impostare la questione sottoposta alla sua giurisdizione individuando, unitamente alla norma interna, il diritto umano conferente (*recte*, i diritti umani conferenti);
- 2) il giudice deve far uso dei criteri interpretativi adottati dalla Corte europea in materia di diritti fondamentali (93), controllando che la sua decisione non si risolva in una violazione proprio di quei diritti, sostanziali e processuali, che è chiamato a difendere e tutelare;
- 3) il giudice, nell'operare secondo questa scansione, agisce in adempimento dell'obbligo positivo, convenzionale, che grava sullo Stato di giurisdizione, unitariamente inteso e nelle sue articolazioni (90, 264);

¹⁴ Citazione di Immanuel Kant, a pagina 253.

¹⁵ Manca nella bibliografia dell'opera in commento, ma necessaria in ordine allo spostamento di prospettiva: a cura di CHITI-DI MARTINO-PALOMBELLA, *L'era dell'interlegalità*, Bologna, 2021.

4) in caso di inadempimento, qualora l'istanza sia ricevuta in sede europea, è l'esercizio della giurisdizione a formare oggetto di controllo da parte della Corte;

5) nell'eventualità di una condanna dello Stato italiano, ad assumersi la responsabilità e a pagarne le spese dovrebbero essere tutti gli organi coinvolti, senza immunità di sorta.

Alla base di questa «procedura di applicazione pratica dei canoni convenzionali» (98), ovviamente, deve esserci una condivisione ideologica identitaria (95), una *governance* (115) il cui perno è lo «spirito gentile della *fairness*, del sentimento del giusto e dell'equo» (97).

All'obiezione che una simile procedura rischi di aggravare la politicizzazione della magistratura, Louk risponde semplicemente rinviando alla giurisprudenza convenzionale (89, nt. 4), integrativa delle disposizioni della Convenzione, per la quale l'obbligo positivo di attuazione, di risultato, impegna tutti i poteri dello Stato e, certamente, l'ordine giudiziario è uno dei poteri classici, come tale non esonerabile. D'altronde - aggiunge con toni autocritici - se la magistratura riuscisse a presentarsi in materia quale fronte compatto e unitario, pur al suo interno composto da individui invece riservati, la deriva di protagonismo politico sarebbe facilmente aggirabile.

E proprio la riservatezza dei magistrati è, per l'Autore, essenziale alla dignità e alla credibilità della funzione giurisdizionale (88); credibilità malauguratamente intaccata da singoli episodi giudiziari che restituiscono a Louk, e al lettore, un'immagine traumatica della giustizia (79). Esemplificativo in tal senso è il processo esposto nel trentaquattresimo dialogo: in un contesto aneddotico e corale, segno distintivo dell'intero libro, è narrato un caso seguito in ogni fase e grado - dalle indagini preliminari al rinvio a giudizio, dai due gradi di merito a quello di rinvio in appello - dal medesimo rappresentante dell'ufficio del Pubblico ministero¹⁶. Il narratore approfitta per interrogare la comitiva di dialoganti sulla legittimità di una simile progressione processuale alla luce dei canoni del giusto processo. Subito Simplicio ne difende la legittimità in ragione

¹⁶ La permanenza del Pubblico ministero in appello è legittimata dall'art. 570, co. 3 c.p.p. che prevede che il P.M. che ha presentato le conclusioni in primo grado e che ne faccia richiesta nell'atto di appello possa partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del Procuratore generale presso la Corte d'appello. La partecipazione è disposta dal P.G. presso la Corte d'appello qualora lo ritenga opportuno.

Meno legittima, pare, la ripresentazione nel giudizio d'appello a seguito di rinvio in Cassazione, dove tuttavia il magistrato si era intanto trovato per progressione di carriera.

di un bilanciamento che vedrebbe preminenti, nel caso di specie, economia processuale ed efficienza: quel magistrato conosceva sicuramente «l'imponente fascicolo processuale meglio di chiunque altro» (293). Dal canto suo, Tristan è turbato, si chiede perché il singolo magistrato, a un certo momento, non si sia astenuto, soluzione che, secondo lui, imponevano «le più elementari regole della *fairness* processuale» (294), e pur tuttavia è pronto a ritrattare, qualora l'esito processuale confermi che non si trattava di una persecuzione *ad personam*¹⁷, bensì effettivamente di una migliore gestione delle risorse d'ufficio. Come prevedibile, però, l'esito aggrava i dubbi di legittimità: a prescindere dalla rinuncia alla prescrizione formulata dall'imputato, l'appello *bis* si è concluso con l'assoluzione perché il fatto non sussiste, eppure l'ormai perenne magistrato, quasi allo scadere dei termini, si è determinato nuovamente a impugnare.

La circostanza ispira in Louk una riflessione sulla c.d. «nomofilachia delle prassi» (296). Per cercare di spiegarla, usando un sillogismo, si potrebbe assumere come premessa maggiore del ragionamento che non esiste un giusto processo se non preceduto da una «giusta indagine» (295), e come premessa minore che «il Procuratore generale, quale vertice di quel pubblico ministero [che], ai sensi della legge di ordinamento giudiziario, vegli(a) alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia» (297).

La conclusione che trae Louk è che ricada sui Procuratori generali l'obbligo positivo di attuazione e tutela del giusto processo, adempibile attraverso un'inedita procedura, coniata da lui stesso, che attribuisce ai singoli Procuratori generali una funzione, da un lato, di vigilanza sugli uffici del distretto e, dall'altro, di rapporto interno al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, «organo promotore della fisiologia del sistema» (298).

Insomma, Louk crede che il sistema possa farsi carico delle istanze di giustizia di cui i diritti fondamentali sono promotori: sulla scorta di Gaetano Filangieri e Mario Pagano, crede in uno Stato che si fa strumento di garanzia di quei diritti (410): uno Stato in cui non sono necessarie varie Antigone e non servono epigoni di disobbedienza civile perché è lo Stato stesso, nelle sue articolazioni organiche, a garantire che sia fatta una giustizia «dal volto umano»

¹⁷ Il cui solo sospetto, probabilmente, avrebbe dovuto suggerire al magistrato in questione un'astensione per gravi ragioni di convenienza, in forza dell'art. 52 c.p.p.

(309) – pioneristico l’insegnamento di Girolamo Tartaglione¹⁸ (269) –, irriverente ma sensibile.

4. *Note finali.* In definitiva, come probabilmente evidente al lettore, i Dialoghi sull’ingiustizia di Esposito sono un’opera singolare.

La scansione dei dialoghi sembra, a prima vista, affastellata in maniera casuale; al contrario gli argomenti hanno una coerenza logica “liquida”, antologica, dettata dalla memoria dell’Autore, dalle associazioni mentali che un evento, una riflessione, un ricordo stimolano in lui. La trattazione è resa con un linguaggio metaforico, immaginifico pur nella consapevolezza di veicolare complessità giuridiche, e barocco¹⁹ nelle citazioni, sebbene privo di bibliografia.

Non è un’opera semplice da leggere o da capire, soprattutto per giovani studiosi della materia, eppure resta d’estremo pregio didascalico. L’elemento caratterizzante è che, per sua natura, l’opera si presta a diverse letture, ciascuna sorretta da una propria chiave ermeneutica: da privilegiare, ad avviso di chi scrive, una lettura aneddotica, fatta dei retroscena esclusivi che hanno condizionato la giustizia “pubblica”²⁰ e una lettura topografica, mirante a ricostruire la trama di affinità elettive intellettuali intessute fra i protagonisti della storia (e dell’attualità) del diritto, tanto spesso trascurate quanto utili a ricostruire il pensiero giuridico contemporaneo.

¹⁸ Magistrato d’alto profilo e levatura, tristemente noto per essere stato assassinato dalle Brigate rosse nel 1978, v. p. 458, nt. 14, ma la cui biografia e l’influenza sul pensiero dell’Autore intridono l’intero volume e, in particolare, i dialoghi trentuno, quarantanove, cinquanta e cinquantuno.

¹⁹ Denso di inflessioni di cultura partenopea. Ad esempio, l’Autore spiega il significato di “scugnizzo”, di un bambino costretto a diventare adulto troppo presto (431, nt. 9), e lo fa per giustificare il fatto che, ad onta di tutto, Louk crede nel riscatto della società giuridica.

²⁰ D’estremo interesse sono, fra tutti, i dialoghi quarantatreesimo e quarantaquattresimo, relativi al periodo 1989-1993 e alla figura del dott. Giovanni Falcone.